

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 23 aprile 2021, n. 77

Determinazione Dirigenziale n. 119 del 24 novembre 2017 della Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 3,00MWe sito nel Comune di Serracapriola (FG) loc. "Boccardo", e delle relative opere connesse.

Preso d'atto della conservazione del termine di validità relativamente agli adempimenti di cui all'art.7 dell'Autorizzazione Unica e comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 24 novembre 2017 veniva rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 3,00 MWe sito nel Comune di Serracapriola (FG) loc. "Boccardo", e delle relative opere connesse.

alla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 14 giugno 2018 veniva rilasciata proroga dei termini di inizio lavori al 10 luglio 2020;

con nota acquisita al prot. 4904 del 10 luglio 2020 la Società comunicava di volersi avvalere dell'articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 per cui il termine per l'avvio dei lavori si intendeva prorogato al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

con nota prot. 5390 del 30 luglio 2020 l'Ufficio confermava che *"l'autorizzazione non perde efficacia allo spirare del predetto termine con la conseguenza che l'autorizzazione conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*;

in data 25 settembre 2020 la Società presentava alla Sezione un progetto di variante avente ad oggetto:

- (i) la riduzione del percorso del cavidotto in Media Tensione di circa 10 km, con conseguente significativa riduzione delle perdite energetiche e
- (ii) la significativa riduzione degli impatti ambientali;

con istanza del 13 ottobre 2020 ed integrata in data 19 ottobre 2020, la Società inviava la richiesta di applicazione dell'articolo 103, comma 2, chiedendo, per l'effetto, di ritenere prorogato il termine di avvio dei lavori sino al 1° maggio 2021 (cioè 90 giorni dal termine dello stato di emergenza sanitaria – a quella data fissato al 31 gennaio 2021);

con nota prot. 7437 del 20 ottobre 2020 la Sezione confermava il termine per l'avvio dei lavori al 29 ottobre 2020 tenuto conto "che l'art. 1, comma 4, del DL. n. 83/2020, convertito con L. n. 124 del 25/09/2020, prevede espressamente che "i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020" dal momento che tra le norme indicate nell'Allegato 1 non è incluso l'art. 103, comma 2";

la Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con nota del 28 ottobre 2020 acquisita agli atti al AOO_159/PROT/29/10/2020/0007695 comunica l'avvio dei lavori dichiarando:

di aver accettato, in data 20 aprile 2020, la soluzione di connessione ricevuta da Terna in data 2 aprile 2020 di modifica, quanto alla potenza e al punto di connessione, della soluzione di connessione già accettata in data 29 marzo 2010;

di star provvedendo all'ottenimento della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'Impianto Eolico mediante la procedura di esproprio, verificando altresì la possibilità di addivenire ad accordi bonari con i proprietari dei terreni;

di aver dato corso alla progettazione esecutiva dell'Impianto Eolico ed alle indagini geotecniche preliminari dei terreni interessati alla costruzione dello stesso;

di aver avviato le procedure di gara per l'affidamento delle componenti tecnologiche;

la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con nota agli atti al prot. AOO_159 – 20.04.2021 – 003990 ha comunicato di non poter adempiere agli obblighi di cui all'art. 7 dell'Autorizzazione Unica e del comma 2,

dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dal co. 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, da effettuarsi entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvio dei lavori avvenuto in data 28 ottobre 2020 a causa di forza maggiore derivante dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate dallo Stato Italiano, ivi comprese le disposizioni normative emanate che hanno disposto, tra l'altro la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza e ha chiesto di ritenere il 28 ottobre 2020 la comunicazione di avvio dei lavori cartolare pertanto:

- 1) la data di avvio dei lavori debba intendersi prorogata ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D.L. 18/2020 come modificato con la legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 al D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 (al 29 luglio 2021 o come successivamente rideterminato a fronte della proroga dello stato di emergenza);
- 2) e/o debbano ritenersi prorogati i termini relativi agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 7 dell'Autorizzazione Unica e al comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012.

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a), l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

mentre all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" il co. 1 lett. b) l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 119 del 24 novembre 2017 è stata pubblicata sul BURP n. 138 del 7.12.2017;

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 77 del 14 giugno 2018 è stata pubblicata sul BURP n. 82 del 21.06.2018;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla proroga dell'atto di Autorizzazione Unica era previsto entro il 12.07.2020;
- che l'inizio dei lavori comunicato dalla società nel rispetto "dell'art. 1, comma 4, del DL. n. 83/2020, convertito con L. n. 124 del 25/09/2020, prevede espressamente che "i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020". Dal momento che tra le norme indicate nell'Allegato 1 non è incluso l'art. 103, comma 2" è avvenuto il 12.07.2020;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 il provvedimento autorizzatorio citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

Di prendere atto della permanenza della validità dei termini relativi agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 7 dell'Autorizzazione Unica e al comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che il termine relativo agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 7 dell'Autorizzazione Unica e al comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 previsto nella D.D. n. 119/2018 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

che l'avvio dei lavori, iniziati il 28 ottobre 2020, non possa intendersi "cartolare" nè prorogabile ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D.L. 18/2020 come modificato con la legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 al D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, tenuto conto del fatto che l'inizio lavori è stato già comunicato.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 20.4.2021 – 003990 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 3,00 MWe sito nel Comune di Serracapriola (FG) loc. “Boccardo” e relative opere di connessione.

Di prendere atto della permanenza della validità dei termini relativi agli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 7 dell’Autorizzazione Unica e al comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012, sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che il termine relativo agli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 7 dell’Autorizzazione Unica e al comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 previsto nella D.D. n. 119/2018 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Di ritenere che l’avvio dei lavori, iniziati il 28 ottobre 2020, non possa intendersi “cartolare” né prorogabili ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del D.L. 18/2020 come modificato con la legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 al D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, stante l’inizio dei lavori .

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 7 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all’Albo Telematico
 - o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o ai Comuni di Serracapriola e Torremaggiore;
 - o alle Società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore**